

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

**Doc. IV
n. 2-A-bis**

Relazione di minoranza della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE SILIQUINI)

SULLA

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'EMISSIONE
DI MISURA CAUTELARE DELLA CUSTODIA IN CARCERE**

NEI CONFRONTI DEL SENATORE

CARMINE MENSORIO

**per i reati di cui agli articoli 416-bis, commi 1, 3, 4, 5, 6 e 8, del codice penale (associazione di tipo mafioso);
110, 56, 317, 61, numero 7, del codice penale (concorso in tentativo di concussione aggravata)**

**Trasmessa dal Tribunale di Napoli
il 26 luglio 1995**

e pervenuta alla Presidenza del Senato il 26 luglio 1995

Comunicata alla Presidenza il 12 settembre 1995

ONOREVOLI SENATORI. - La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha esaminato la domanda nelle sedute del 31 luglio, 2, 3 e 9 agosto 1995.

Con il voto favorevole della maggioranza dei commissari, la Giunta ha approvato la proposta di concessione dell'autorizzazione all'emissione della misura cautelare della custodia in carcere.

Una consistente parte dei membri della Giunta ha, viceversa, ritenuto non accoglibile la richiesta del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli, sia sotto il profilo dell'insussistenza dei «gravi» indizi (indice del *fumus persecutio-nis*), sia sotto l'aspetto dell'infondatezza delle esigenze cautelari prospettate dal Giudice per le indagini preliminari nella propria richiesta e, comunque, della ritenuta loro soccombenza nell'ambito di un giudizio di bilanciamento con l'interesse di tutelare il *plenum* dell'Assemblea e salvaguardare il parlamentare - ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione - dalle possibili aggressioni di parte, dalle quali discenderebbero molteplici conseguenze, quali la mancata rappresentanza del collegio di elezione, la compromissione dell'attività parlamentare, la penalizzazione del gruppo parlamentare cui appartiene l'indagato.

Per tutte queste ragioni si è ritenuto di proporre una relazione di minoranza che illustri le ragioni che inducono a ritenere non accoglibile la richiesta del Giudice per le indagini preliminari.

NECESSITÀ DI APPROFONDIMENTO DA PARTE DELLA GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI DI ALCUNI PUNTI ESSENZIALI DELLA VI-CENDA PROCESSUALE

Non ci si può esimere dall'evidenziare che i lavori della Giunta sono stati svolti

sotto una pressione temporale imposta dalla maggioranza che, se può essere lodevole negli intenti che l'hanno ispirata, certo è parsa a molti commissari non utile per una seria e approfondita disamina dei temi processuali che si presentano complessi e delicati. Più precisamente, dovendosi decidere in ordine alla sussistenza degli elementi sovraindicati nell'ambito di un'imputazione - ai sensi dell'art. 416-bis c.p. - che ha affannato per decenni schiere di giuristi per la definizione degli elementi costitutivi del reato, si ritiene che la valutazione dell'esistenza di «gravi» indizi e di gravissime esigenze cautelari che giustifichino il fortissimo *vulnus* che si impone al Parlamento italiano e al senatore Mensorio con l'accoglimento della richiesta del Giudice per le indagini preliminari, avrebbe dovuto essere frutto non solo di un esame straordinariamente accurato di tutti gli atti, ma anche di un eventuale approfondimento mediante l'acquisizione di tutto quanto si ritenesse utile al fine di raggiungere una maggior consapevolezza nel momento della decisione.

L'accelerazione impressa ai lavori ha così portato a queste cadenze cronologiche che, per completezza, si illustrano all'Assemblea.

a) - La Giunta in data 31 luglio 1995 aveva deciso a grandissima maggioranza di richiedere al Senato la proroga di giorni trenta ai sensi dell'articolo 135, comma 7, del Regolamento, in considerazione della complessità ed entità del fascicolo processuale (che può essere consultato dai commissari solo presso la sede della Giunta); della circostanza che il senatore Mensorio non aveva preso visione dell'ordinanza di custodia cautelare se non a seguito dell'autorizzazione richiesta dalla Giunta e concessa dal Giudice per le indagini preliminari in data 1° agosto 1995; del fatto che la

mera visione (considerato anche lo stato di evidente emotività che i fatti in corso comportavano) non poteva consentire, ovviamente, una circostanziata difesa da parte del senatore Mensorio avanti la Giunta, per non avere il medesimo avuto tempi e modi per predisporre articolate risposte difensive sui numerosissimi punti toccati dall'ordinanza di custodia cautelare costituita da n. 94 pagine; della circostanza che era appena pervenuto l'interrogatorio reso da Buglione Antonio al Pubblico ministero in data 28 luglio 1995, nel corso del quale l'indagato principale si era dichiarato innocente ed aveva precisato che il senatore Mensorio era all'oscuro della maggior parte delle sue vicende personali, delle quali gli aveva parlato solo negli ultimi tempi, affermando che lo zio Caccavale era legato alla camorra dalla quale aveva subito attentati e intimidazioni, offrendo perciò al Pubblico ministero numerosi argomenti di carattere difensivo che avrebbero meritato, indubbiamente, una verifica da parte dell'Organo inquirente prima che la Giunta si esprimesse. Sarebbe stato utile, opportuno ed equo che la Giunta assumesse le proprie decisioni dopo aver richiesto al Giudice per le indagini preliminari la trasmissione dello sviluppo investigativo su questi elementi a difesa scaturiti dall'interrogatorio di Buglione Antonio, importanti per il riflesso immediato che gli stessi hanno sulla posizione del senatore Mensorio.

Il riscontro delle circostanze difensive indicate dal Buglione Antonio non poteva non richiedere qualche settimana di tempo, anche perchè le indagini avrebbero subito necessariamente una battuta d'arresto a causa della pausa estiva e dell'assenza dei titolari dell'indagine. Tant'è che il senatore Mensorio si era messo immediatamente a disposizione dell'Autorità giudiziaria chiedendo di essere «interrogato», ma potè solo rendere spontanee dichiarazioni ad un Pubblico ministero supplente, non titolare delle indagini, in quanto correva il periodo feriale.

b) - Il Senato in data 3 agosto 1995 ha respinto la richiesta della Giunta di usufruire della proroga prevista dall'art. 135, comma 7, del Regolamento del Senato, peraltro

discostandosi da una prassi sempre seguita in precedenza. Nei casi precedenti, alla Camera dei deputati e al Senato, infatti, si era privilegiata la cautela, accordando la proroga dei termini, al fine di emettere giudizi con la piena conoscenza di tutto il materiale utile per una consapevole valutazione e decisione (nelle scorse legislature il Senato ha sempre approvato le richieste di proroga - diciotto in tutto - formulate dalla Giunta).

c) - Nel corso della seduta del 9 agosto, all'interno della Giunta venne avanzata da alcuni membri la richiesta di acquisire i seguenti atti:

- le dichiarazioni rese spontaneamente dal senatore Mensorio al Pubblico Ministero in data 8 agosto 1995.

- I verbali della Commissione Parlamentare d'inchiesta sulla mafia relativi alle dichiarazioni rese da Galasso Pasquale e Alfieri Carmine, per verificare la circostanza che mai il nome del senatore Mensorio venne formulato in alcun modo nel quadro completo che i collaboratori di Giustizia offrono alla Commissione sulle vicende camorristiche.

- Le decisioni del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania nel 1994 a favore dei titolari degli istituti di vigilanza (tra questi l'istituto di Buglione Antonio) che avevano proposto ricorso contro i provvedimenti del Prefetto di Napoli autorizzati nei confronti dell'istituto di vigilanza «La Gazzella», ritenuti lesivi dei diritti dei ricorrenti.

Tali richieste di approfondimento istruttorio sono state rigettate dalla maggioranza della Giunta che ha ritenuto di concludere i propri lavori già in data 9 agosto 1995, pervenendo rapidamente alla votazione conclusiva favorevole alla concessione dell'autorizzazione all'emissione della misura cautelare richiesta dal Giudice per le indagini preliminari.

Per completezza d'illustrazione fattuale è opportuno rendere noto all'Assemblea che, successivamente, è stato proposto dagli indagati ricorso al Tribunale della Libertà che ha deciso, in data 12 agosto 1995, respin-

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

gendo, per inammissibilità, il ricorso del senatore Mensorio, rigettando nel merito quello proposto da Buglione Antonio e Gentile Stefano, accogliendo invece quello di Buglione Carlo, con conseguente revoca della misura cautelare. Avverso la decisione del Tribunale della Libertà il senatore Mensorio ha proposto ricorso davanti la Suprema Corte di Cassazione. In data 4 settembre 1995 è stata finalmente accolta la richiesta del parlamentare di essere «interrogato» dal Pubblico Ministero titolare dell'inchiesta, interrogatorio durato oltre tre ore.

Si ritiene che la decisione della Giunta sarebbe stata frutto di una maggiore consapevolezza sui fatti se fosse intervenuta dopo l'acquisizione e la conoscenza di tutti questi atti processuali.

In data 5 settembre 1995 è stata depositata dal senatore Mensorio presso l'Ufficio del Pubblico ministero un'articolata richiesta difensiva finalizzata a far compiere atti di indagine e di verifica ritenuti imprescindibili per una completa valutazione della sua posizione. In particolare si è richiesto al Pubblico ministero: a) di assumere alcuni testimoni a discarico tra i quali spicca Romano Luigi che risulta, dagli atti trasmessi alla Giunta, mai ascoltato dal Pubblico ministero nonostante i plurimi riferimenti al medesimo nell'ambito dell'ordinanza di custodia cautelare (vedi pagg. 58 e ss.) ed anche nella richiesta del Giudice per le indagini preliminari pervenuta al Senato; b) di dar corso ad alcuni confronti.

Il relatore intende esporre, da ultimo, due osservazioni.

- La decisione del Senato di non concedere la proroga dei termini alla Giunta è stata assunta anche per le argomentazioni svolte da taluni senatori sulle due interrogazioni parlamentari presentate per richiedere la valutazione dell'operato del Prefetto di Napoli Improta. Fu una decisione, a parere del relatore, emotiva e non sufficientemente meditata, in quanto: a) le interrogazioni parlamentari rappresentano uno strumento ufficiale di attività parlamentare e nel caso in esame sono del tutto irrilevanti al fine della valutazione dell'ipotesi delittuosa as-

sociativa. Inoltre il senatore Mensorio ha dichiarato che il contenuto delle stesse è vero ed è fondato ancora oggi; b) nessun approfondimento è stato svolto sulle spiegazioni fornite dal senatore Mensorio alla Giunta avendo egli precisato di aver esposto il contenuto delle interrogazioni ai colleghi firmatari e di aver avuto il suggerimento circa l'opportunità che egli non apparisse in qualità di firmatario. Decisione che assunse anche dopo un colloquio con il Ministro dell'Interno onorevole Maroni.

- Si evidenzia un fatto processuale non di poco conto e cioè che la decisione del Giudice per le indagini preliminari di Napoli è stata assunta prima dell'entrata in vigore della legge 8 agosto 1995 n. 332 che, innovando sul punto, ha disposto che, allorché il Pubblico ministero avanza la richiesta al Giudice per le indagini preliminari di emissione di ordinanza di custodia cautelare, egli deve presentare al giudice non solo gli elementi su cui si fonda la richiesta bensì anche «tutti gli elementi a favore dell'imputato» (vedasi comma 1 dell'art. 291 c.p.p.). Di conseguenza oggi il senatore Mensorio si trova con un'ordinanza di custodia cautelare emessa con modalità processuali diverse e meno garantite, mentre la legge attuale ha sancito una normativa più favorevole.

Il problema processuale non può essere trascurato.

CASI PRECEDENTI

Nel corso dell'XI legislatura il Senato ha negato la concessione dell'autorizzazione all'emissione della misura della custodia cautelare in carcere in tutti i tredici casi per i quali era stata avanzata. Nelle precedenti legislature, presso la Camera dei deputati sono state presentate 37 richieste di arresto a cui ha fatto seguito la concessione in soli 7 casi, tra cui spiccano i casi dell'onorevole Negri e dell'onorevole Sacucci.

Il relatore reputa opportuno ricordare che l'autorizzazione all'arresto venne, vice-

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

versa, negata dalla Giunta e dall'Assemblea della Camera dei deputati nella X legislatura nel caso dell'onorevole Abbatangelo (Doc. IV, n. 136), imputato di gravissimi reati ai sensi dell'articolo 306 c.p. (banda armata), dell'articolo 285 c.p. (strage), dell'articolo 280 c.p. (attentato per finalità terroristiche e di eversione), e per i reati di porto e detenzione di armi ed esplosivi. Il riferimento al caso dell'onorevole Abbatangelo è puntuale in quanto in ordine all'articolo 285 c.p. il regime delle misure cautelari che vigeva all'epoca è lo stesso regime oggi rimasto in vigore per il solo articolo 416-bis c.p.

In quell'occasione, nella relazione di maggioranza venne evidenziata la sussistenza di talune «lacune processuali e soprattutto la circostanza che tutta l'accusa è suffragata da dichiarazioni di pentiti e non è fornita di prove dirette». Questo relatore condivide in particolare le argomentazioni della Giunta della Camera dei deputati: in esse si legge l'invito a tener presenti le lucide ragioni espresse sul quotidiano *La Repubblica* il 1° febbraio 1990 da Stefano Rodotà il quale, con riferimento al processo Calabresi, aveva così scritto: «...Sappiamo, però, che molti processi e inchieste su fatti di quel tempo hanno subito in passato distorsioni anche gravi, per il ricorso a teoremi o ad altri espedienti che finivano proprio con l'affermare, in quei casi, la legittimità di una diversa logica probatoria... Il ritorno al rispetto pieno delle regole (di civiltà prima ancora che giuridiche) è interesse primario d'una magistratura che dovrebbe essere affiancata da impropri compiti esemplari di "lotta" o di prevenzione generale, per tornare al compito proprio di un giudizio fondato sullo scrupoloso accertamento dei fatti senza forzature e margini di dubbio». Per completezza si ricorda che in quel caso venne ritenuto di non concedere l'autorizzazione all'arresto, in quanto detta concessione appariva «inopportuna perchè potrebbe apparire un *vulnus* rispetto ad una forza politica che verrebbe privata di una unità, permanendo l'Abbatangelo deputato non sostituibile; inopportuna perchè sancirebbe il principio che un parlamentare suffragato

dal voto popolare con notevoli preferenze sia considerato soggetto socialmente pericoloso».

ELEMENTI ESSENZIALI PER RITENERE SUSSISTENTE IL REATO DI ASSOCIAZIONE DI STAMPO MAFIOSO (ART. 416-BIS DEL CODICE PENALE)

Prima di affrontare le ragioni per cui si ritiene equo ed opportuno respingere la richiesta del Giudice per le indagini preliminari è necessario rammentare il rigore che la giurisprudenza ha sempre preteso nella valutazione dell'appartenenza all'associazione di stampo mafioso.

Sulla storica differenza tra il concorrente nel reato (articolo 110 c.p.) e l'associato (416-bis c.p.) si è più volte pronunciata la Suprema Corte di Cassazione al fine di delineare sempre più nettamente le due ipotesi criminose.

Può essere ricordata una recente decisione con la quale la Suprema Corte (sez. I, sent. n. 2348 del 27 giugno 1994) ha sancito in maniera espressa che «il concorrente nel reato di associazione a delinquere di stampo mafioso non soltanto deve realizzare una condotta o, quanto meno, deve contribuire con il suo comportamento alla realizzazione della medesima, ma pur anche deve agire con la volontaria consapevolezza che detta sua azione contribuisce all'ulteriore realizzazione degli scopi della *societas sceleris*: il che, di tutta evidenza, non differisce dagli elementi - soggettivo ed oggettivo - caratterizzanti la "partecipazione", e quindi il concorso necessario attesa la natura di reato plurisoggettivo qualificante la fattispecie di cui all'articolo 416-bis c.p. con la giuridica conseguenza che per il detto reato non è possibile, alla luce della vigente normativa, ipotizzare la figura del concorrente eventuale, che, estraneo all'organismo criminoso, pur tuttavia, con la sua condotta, concorre alla realizzazione della fattispecie penale in esame». Nel corso della motivazione la Suprema Corte ha evidenziato che l'elemento materiale del reato è costituito dalla condotta di partecipazione ad associa-

zione di tipo mafioso, «intendendosi per partecipazione la stabile permanenza di vincolo associativo tra gli autori del reato allo scopo di realizzare una serie indeterminata di attività tipiche dell'associazione» e l'elemento soggettivo nel «dolo specifico caratterizzato dalla cosciente volontaria partecipazione per delinquere con il fine di realizzarne il particolare programma... di fare parte del sodalizio criminoso e di essere disponibile ad operare per l'attuazione del comune programma delinquenziale...». Conclude la Corte stabilendo che non è possibile, quindi, ipotizzare la figura del concorrente eventuale che, estraneo all'organismo criminoso, pur tuttavia con la sua condotta concorre alla realizzazione della fattispecie penale in esame. Per completezza si precisa che nel caso esaminato la Suprema Corte ha annullato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di Palermo che aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere ad un avvocato ritenuto associato; questa precisazione si impone tenuto conto che già lo stesso Giudice per le indagini preliminari trova difficoltà a «collocare» il senatore Mensorio nell'ambito associativo. L'esperienza insegna ai giuristi che allorché l'organo di accusa nei reati associativi non esprima con chiarezza il ruolo dell'indagato esprimendosi con termini minori e con valutazioni «deboli», ciò è sintomo di debolezza totale dell'imputazione che non è sufficientemente fondata.

INSUSSISTENZA DI GRAVI INDIZI - FUMUS PERSECUTIONIS

L'ipotesi d'accusa è delineata nella richiesta di autorizzazione del Giudice per le indagini preliminari e nell'ordinanza di custodia cautelare pervenuta alla Giunta a cui si fa rinvio. Sicuramente il Senato può valutare nel merito l'operato dei giudici al solo fine di accertare che gli indizi esposti siano veramente tali e siano soprattutto «gravi»: quindi non contraddittori, non solo apparenti, o motivati da interessi personali o smentiti da circostanze già emerse, o che

potrebbero essere smentiti da verifiche o riscontri non ancora effettuati dal Pubblico ministero e, di conseguenza, non frutto di un teorema che manifesti un sottostante aspetto persecutorio con connotazioni politiche.

È infatti evidente che qualora non sussistano gli indizi «gravi», richiesti dal comma terzo dell'articolo 275 c.p.p., o per sopravvalutazione del giudice dei dati offerti dalle carte processuali o per carenza di valutazione delle contraddizioni in atti o per negligenza nell'opera di verifica e riscontro (è il caso, ad esempio, della omessa assunzione di alcuni testi indicati nell'istanza difensiva recentemente depositata al Pubblico ministero ed in particolare del teste Romano Luigi, pur citato nella domanda di autorizzazione del Giudice per le indagini preliminari), ciò sarebbe indice di un palese *fumus persecutionis*. A tal fine - e solo a tal fine - il Senato deve esaminare la «valenza» degli indizi indicati dal Giudice per le indagini preliminari. È per questo che, seppure senza effettuare un'analisi completa degli atti, non ci si può esimere dall'espone alcuni seri elementi di critica in ordine agli indizi raccolti dal Pubblico ministero ed esposti dal Giudice per le indagini preliminari.

Si ricorda, con estrema sintesi, che il senatore Mensorio è sottoposto ad indagini in virtù delle dichiarazioni rese da due diversi fronti processuali: una parte è rappresentata dai titolari di talune imprese di vigilanza, operanti nel territorio nolano, tutte in concorrenza commerciale nei confronti di Buglione Antonio, titolare de «La Vigilante 2», persona a cui il senatore Mensorio ebbe a salvare la vita in qualità di medico e con il quale entrò, per sua aperta ed espressa ammissione davanti alla Giunta, in rapporto di conoscenza e frequentazione; l'altra parte è rappresentata dalle dichiarazioni di taluni collaboratori di giustizia.

Si ribadisce che un completo ed accurato esame di tutte le dichiarazioni raccolte evidenzia la grande fragilità degli elementi indiziari. La valutazione globale del relatore può così essere espressa in questi termini: gli indizi principali che provengono dalle accuse dei testimoni sono completamente

smentibili in fatto e vi sono già agli atti notevoli elementi di smentita; gli indizi provenienti dai collaboratori di giustizia sono privi di spessore probatorio ai fini dell'imputazione ai sensi dell'articolo 416-bis c.p. ed anzi, per la verità, è proprio attraverso le risposte dagli stessi fornite che si comprende che il senatore Mensorio non ha mai fatto parte dell'associazione camorristica.

Non volendo - perchè non è compito del Senato - fare in questa sede la completa disamina di tutti gli atti processuali di merito, compito che sarà svolto nel corso della difesa processuale nella competente sede giudiziaria, il relatore si limiterà ad esporre solo alcuni casi esemplificativi.

Caccavale Gennaro

Dagli atti risulta che tutta la vicenda Caccavale/Buglione va inserita in quei fenomeni di spietata concorrenza che sovente hanno visto protagonisti titolari o gestori di fatto degli istituti di vigilanza come in questo caso Caccavale, socio ed amministratore dapprima dell'istituto «La Nuova Vigilante» e poi della «San Paolino» e zio di Buglione Antonio, titolare de «La Vigilante 2». Al relatore interessa far conoscere alcuni fatti che non emergono nella relazione di maggioranza:

a) nell'interrogatorio del 28 luglio 1995, che fa parte degli atti processuali, il Buglione Antonio ha spiegato in modo circostanziato come la vicenda che riguarda il Caccavale si sia sviluppata nel modo opposto a quello narrato da quest'ultimo. In particolare, Antonio Buglione era titolare di una licenza in proprio ed a seguito delle pressioni esasperanti di suo zio Caccavale fu costretto ad entrare in società con lui. Successivamente lo zio ha iniziato un'opera inerente all'accaparramento delle quote del nipote portata avanti attraverso minacce, estorsioni, atti incendiari ed in ultimo il tentativo di omicidio. A seguito di questi gravi fatti e su suggerimento di un legale (l'avvocato Fusco di cui la difesa del senatore Mensorio ha chiesto l'escussione) Antonio Buglione riprese a gestire l'istituto in

proprio. Da quel momento aumentavano le aggressioni del Caccavale per costringere il nipote a rientrare in società con lui, sino al punto di ricorrere all'intervento dell'Autorino che tentò, inutilmente, di sanare la controversia, personaggio quest'ultimo che il Buglione ritiene collegato allo zio e suo referente;

b) il Caccavale, persona indagata ed arrestata, è accusato da Buglione Carlo (attualmente scarcerato dal Tribunale della Libertà), fratello di Buglione Antonio, di avere messo in atto attività accaparratorie nei confronti del proprio fratello. Più precisamente Buglione Carlo ha dichiarato al Pubblico ministero che il Caccavale «voleva mangiare tutta la Vigilante». Nel medesimo interrogatorio sempre il Buglione Carlo ha dichiarato «non mi risulta che il senatore Mensorio si sia in alcun modo interessato della concreta gestione della società denominata «La Vigilante 2»;

c) il Caccavale è persona politicamente ostile al senatore Mensorio: egli stesso ha dichiarato al Pubblico ministero di avere avuto contrasti a seguito delle elezioni comunali di Saviano. Il senatore Mensorio ha spiegato avanti alla Giunta che dopo queste elezioni il Caccavale assunse una posizione politica a lui avversa e ostile, evidenziando inoltre come sia fortemente sospetto che l'accusa del Caccavale venga elevata contro di lui con riferimento ad un periodo successivo proprio all'insorgenza dei dissapori con il Buglione e quindi per evidenti motivi di interesse economico.

Nelle dichiarazioni del Caccavale si ravvisano inoltre parecchie contraddizioni, ad esempio in merito alla proposta che egli avrebbe ricevuto dal Buglione Antonio per entrare ne «La Vigilante 2» con l'imposizione del socio Trombetta: il 6 marzo 1995 Caccavale dichiara che fu il senatore Mensorio ad avanzargli tale proposta; il 1° aprile 1995 riferisce che fu l'avvocato Fusco di Palma a proporgli l'ingresso nella società (anche in ordine a tale accertamento la difesa del senatore Mensorio ha chiesto al Pubblico ministero di effettuare riscontri assumendo la testimonianza dell'avvocato Fusco);

d) richiesto dal Pubblico ministero di indicare la ragione per cui si riferisce al senatore Mensorio, il Caccavale (pagg. 24 e ss. dell'ordinanza di custodia cautelare) oltre a ricordare la frequentazione con il Buglione indica due circostanze: la prima relativa ad un contratto di vigilanza effettuato personalmente dal senatore Mensorio, telefonicamente, per il valore di lire 70.000 con tale Carbone Salvatore; la seconda nella circostanza della presenza del senatore Mensorio all'inaugurazione di un caseificio. In merito a questi punti è opportuno far sapere che il Caccavale viene smentito dal Carbone che nega di non aver mai stipulato contratti con il senatore Mensorio. Per quanto concerne la mera partecipazione all'inaugurazione di un'attività industriale, rientrando nella normale routine della vita parlamentare, è di tutta evidenza l'assoluta irrilevanza processuale del dato. In un ulteriore interrogatorio il Caccavale ha aggiunto come ulteriore riscontro alle sue dichiarazioni la vicenda di tale Spiezia, Vitaliano affermando che costui gli avrebbe tolto il servizio di vigilanza per intervento del senatore Mensorio: anche lo Spiezia, sentito dal Pubblico ministero, ha smentito l'assunto del Caccavale.

Cerciello Michele

Costui accusa il Buglione Antonio di un tentativo di estorsione; imputazione che viene successivamente rivolta anche contro il senatore Mensorio nell'ambito di un presunto concorso.

Ad avviso del relatore, anche in questo caso vi è stata da parte del Giudice per le indagini preliminari una valutazione esagerata e forzata del dato processuale che ad un esame attento risulta inconsistente, sì da far veramente ritenere di essere in presenza del *fumus persecutionis*. L'imputazione, per il senatore Mensorio, scatta perchè il Cerciello (personaggio inquietante, che per lungo tempo si è rifiutato di far verbalizzare e sottoscrivere le proprie dichiarazioni, fatti questi per cui viene arrestato), dopo il proprio arresto dichiara al Pubblico ministero

che non aveva voluto che si procedesse alla verbalizzazione di ciò che aveva detto in quanto erano solo «voci correnti da me riportate». Gli aspetti di questa vicenda sono sconcertanti e si commentano da soli.

Tutto l'interrogatorio reso dal Cerciello dopo il suo arresto ha ad oggetto fatti riguardanti esclusivamente Buglione Antonio. A specifica domanda degli inquirenti Cerciello afferma: «quando il Buglione mi disse il professore sta a fianco a noi, si riferiva, secondo me, al senatore Mensorio la cui vicinanza al Buglione era assolutamente notoria». Di conseguenza pare che al senatore Mensorio venga attribuito il concorso nella perpetrazione di una tentata estorsione solo perchè... è persona che frequenta notoriamente il Buglione e per una mera valutazione soggettiva (v. «si riferiva secondo me», interrogatorio Cerciello in atti). Per completezza va ricordato che il Cerciello è stato oggetto di denuncia per diffamazione da parte del senatore Mensorio.

Napolitano Aniello

Aniello Napolitano, ex Sindaco di Nola, affiliato a Carmine Alfieri venne tratto in arresto in altro procedimento per l'imputazione di cui all'articolo 416-bis c.p.

Va detto, per comprendere il clima in cui il Napolitano ha reso le sue dichiarazioni, che costui è sempre stato ostile al senatore Mensorio per ragioni politiche, avendo sempre ritenuto di essere stato da lui ostacolato nella sua carriera politica. Il senatore Mensorio ha spiegato alla Giunta di averlo sempre avversato negli anni passati avendo il sospetto che il Napolitano fosse legato alla camorra.

Al relatore preme ancora evidenziare come egli abbia reso dichiarazioni calunniatorie nei confronti del senatore Mensorio, circostanza ricavabile dalla lettura degli atti. In particolare il Napolitano aveva affermato (v. pag. 47 dell'ordinanza di custodia cautelare): «durante l'ultima campagna elettorale mio cugino Angelo Rozza, segretario comunale di Marrano di Nola, mi raccontò che sua moglie signora Anna Cassese, cassiera

presso il Banco di Napoli filiale di Nola, aveva effettuato un'operazione di trasferimento della somma di 200/250 milioni da "La Vigilante 2" a Carmine Mensorio». L'indizio viene considerato importante dal Giudice per le indagini preliminari, ma non possiamo non chiederci per quale ragione, considerato che Rozza e Cassese hanno completamente smentito il Napolitano e che il senatore Mensorio ha dichiarato di non aver mai avuto alcun conto presso il Banco di Napoli filiale di Nola: infatti non è stato reperito alcun documento bancario che abbia riscontrato la gravissima calunnia, come emerge dagli atti processuali e dai sequestri operati (v. fascicolo sequestri pervenuto alla Giunta). Il Napolitano Aniello viene anche smentito dal proprio fratello Michele che nega alcune gravi circostanze riferite dal Napolitano Aniello, già riportate anche nella relazione di maggioranza. Dimostrato che il Napolitano è un calunniatore ne discende la totale inattendibilità delle sue accuse.

Cuomo Vincenzo

Anche il Cuomo è titolare di un istituto di vigilanza denominato «La Gazzella», in acerrima concorrenza con la «La Vigilante 2» di Buglione Antonio. Si ricordano alcune circostanze - non reperite nella relazione di maggioranza - estremamente qualificanti in ordine alla animosità da cui poteva essere mosso costui nei confronti del Buglione Antonio e dei suoi amici. In particolare si cita la vertenza giudiziaria intentata dal Buglione Antonio contro il Cuomo avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania impugnando alcuni provvedimenti prefettizi, avendo ritenuto che il Prefetto Improta avesse ingiustamente favorito l'espansione del «La Gazzella» (sembra trattarsi di numerosi ampliamenti territoriali concessi in due anni, financo proprio nel nolano, ove vi erano già altre ditte autorizzate). Avverso questi provvedimenti di favore emessi privilegiando «La Gazzella», il Tar emise una decisione sfavorevole al Cu-

mo accogliendo le istanze del Buglione (v. pag. 17 dell'ordinanza di custodia cautelare del Giudice per le indagini preliminari). Qualunque dichiarazione provenga dal Cuomo non può non essere letta senza conoscere queste gravi vicende che ancora mantengono attuale lo stato di litigiosità.

Il Giudice per le indagini preliminari ha ritenuto di ravvisare gli indizi nei confronti del senatore Mensorio di partecipazione alla associazione di stampo mafioso nelle seguenti frasi pronunciate dal Cuomo: «Il senatore Mensorio frequenta l'istituto di vigilanza "Vigilante 2" e conserva un rapporto costante con il Buglione Antonio. A tale riguardo ricordo che, durante la campagna elettorale del marzo 1994, ebbi occasione di entrare nei locali della "Vigilante 2", ed in tale sede rilevai che l'istituto predetto si interessava alla propaganda elettorale del predetto parlamentare..... I due molte volte sono stati visti viaggiare insieme con un'automobile de La Vigilante 2.....». A precisa domanda avanzata dal Pubblico ministero: «Secondo lei quali potrebbero essere gli "interessi" dell'onorevole Mensorio nel suddetto istituto "La Vigilante 2"?», il Cuomo rispose: «per quanto riguarda il parlamentare ritengo che gli interessi prevalenti siano di carattere politico, ma non escludo che il medesimo sia interessato direttamente nelle attività economiche dell'istituto» (frase non riportata nella relazione di maggioranza). Osserva il relatore che queste dichiarazioni, obiettivamente, non possono essere utilizzabili come elementi indiziari in un'imputazione ex art. 416-bis c.p., in quanto si parla di attività legate alla propaganda elettorale, e di mera frequentazione. La risposta del Cuomo al Pubblico ministero sugli interessi eventuali del senatore Mensorio ne «La Vigilante 2» è di carattere meramente soggettivo e personale, in quanto riferita ad una opinione che si limita a "non escludere", ma nulla riferisce di concreto. Considerate le caratteristiche che accompagnano la vicenda Cuomo/Buglione di cui si è detto il tutto assume un significato di totale irrilevanza processuale.

Coppola Giuseppe

Il funzionario del Banco di Napoli è stato sentito in ordine alle modalità di assegnazione della vigilanza al Buglione. Questi ha dichiarato: «Il mio collega Izzo Tommaso...., mi avvicinò sollecitandomi a far fare dei trasporti alla ditta del Buglione che, tra l'altro, faceva pure risparmiare. Fu allora che per aiutare l'amico, affidai materialmente il trasporto valori tra sportelli alla Vigilante 2, tenuto conto che, comunque c'era un risparmio per l'istituto», (fascicolo n. 5, pag. 55). Nella sua deposizione, riassunta nell'ordinanza del rinvio a giudizio e nella relazione di maggioranza, non vi è «traccia» del nome del senatore Mensorio, mai effettuato dal Coppola. Leggendo attentamente l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari si trova scritto (v. pag. 27): «a causa delle pressioni operate dal collega Tommaso Izzo, amico del Buglione nonché compagno di partito e concittadino del Mensorio». Di conseguenza il riferimento al senatore Mensorio risulta «gratuito» e frutto di una volontà persecutoria che del resto traspare in tutta l'ordinanza di custodia cautelare. L'indizio è quindi infondato e ci si stupisce dell'utilizzo del medesimo sia nell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari, sia nella relazione di maggioranza.

Omicidio Trombetta - Salvatore De Liso

La vicenda Trombetta è estremamente significativa in ordine alla volontà di creare un clima di sospetto nei confronti del senatore Mensorio anche per vicende che non riguardano i fatti attualmente oggetto dell'imputazione. Il Giudice per le indagini preliminari - dopo aver messo in evidenza che Pietro Trombetta, oggetto di un'aggressione omicida di chiara matrice camorristica, era Consigliere comunale DC, socio di Antonio Buglione sino alla sua morte, avvenuta il 16.10.1993, e di Salvatore De Liso nell'Istituto di vigilanza «Europeo 2D S.r.l.» - riporta nell'ordinanza di custodia cautelare stralci della relazione della squadra mo-

bile di Caserta, che, ovviamente, non può assumere alcun valore sotto il profilo della raccolta dei «gravi indizi». Il relatore non può esimersi dal ricordare «quella» pagina (pag. 29) dell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari che risulta essere fortemente significativa di come, in assenza di indizi, si pervenga talora alla costruzione dei teoremi d'accusa. Scrive il Giudice per le indagini preliminari: «Nella predetta informativa l'organo procedente definiva il Trombetta come uomo in vita vicino al clan facente capo a Piccolo Angelo.... l'ipotesi investigativa si fondava sul fatto che quest'ultimo sodalizio espressione della camorra casalese.... avesse compiuto l'omicidio allo scopo di indebolire il clan Piccolo..... il Trombetta era l'uomo di massima fiducia e rappresentante politico dell'onorevole Carmine Mensorio nell'area casertana» (ipotesi di cui non si dà alcuna prova), e, quindi, «visti i risultati della presente indagine si può fondatamente concludere che il Trombetta fosse anche il prestanome di Mensorio nell'Istituto di vigilanza "2D" di Marcianise"! In buona sostanza, il Giudice arriva ad una gravissima conclusione, che dà per scontata nell'ordinanza di custodia cautelare, sulla base di una mera «ipotesi investigativa» che a distanza di due anni non ha mai trovato riscontri di sorta, creando un grave alone di sospetto in ordine al senatore Mensorio.

Per quanto concerne le dichiarazioni rilasciate dal De Liso Salvatore, amico del Buglione e conoscente del senatore Mensorio da circa dieci anni (la cui abitazione trovandosi vicino alla segreteria politica del senatore Mensorio), si rileva come questi abbia semplicemente chiarito che il Trombetta lo conobbe nella segreteria politica del senatore Mensorio e ne divenne amico; che il Trombetta, medico, svolgeva anche attività politica. Nelle dichiarazioni rese (v. fascicolo 5, pagg. 65, 66 e 67) non vi è alcuna frase del De Liso sulla persona del senatore Mensorio se non quella in cui precisa che il Mensorio è persona da lui conosciuta da circa dieci anni e forse anche più. I dubbi e i sospetti che emergono dalla pagina 31 dell'ordinanza del Giudice per le indagini prelimi-

nari, non sono attribuibili al De Liso ma a valutazioni poliziesche prive di valenza indiziaria. Il Giudice per le indagini preliminari, dopo aver riferito le note di polizia che come è noto sono ipotesi di lavoro prive di potenzialità probatoria, conclude testualmente: «A questo punto appare logico concludere che l'omicidio del Trombetta e il successivo tentato omicidio del Buglione furono diretti a colpire - nell'ambito di una precisa ed inequivocabile strategia di contrasto camorristico - innanzitutto Carmine Mensorio protettore e dante causa di entrambe le vittime»!!

Vi è forse necessità di argomentare ancora sulla sussistenza del *fumus persecutionis*?

Tranchese Carmine e Aliperti Carmine

Si fa osservare che nell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari non è riportata la trascrizione della telefonata intercettata tra l'Aliperti e Carmine Tranchese; pertanto, avendo a disposizione solo il riassunto fornito soggettivamente dal redattore dell'ordinanza, non è possibile verificare le effettive parole utilizzate dai due nel corso della telefonata. Nè quindi il Giudice per le indagini preliminari poteva in forma apodittica affermare un preteso «stretto collegamento tra Buglione e Mensorio, ricavabile dalla telefonata».

Alfieri Carmine- Galasso Pasquale

Se si leggono attentamente le carte acquisite si può serenamente pervenire alla valutazione che le dichiarazioni dei due collaboratori di giustizia si presentino come prove a discarico del senatore Mensorio. Premesso che nel corso delle loro lunghe confessioni e collaborazioni, che vanno effettuando da tempo avanti diversi autorità giudiziarie e avanti la Commissione antimafia, mai hanno riferito alcuna notizia sulla persona del senatore Mensorio, è opportuno ricordare in questa sede alcuni dati di fatto e circostanze emergenti dalle carte processuali.

Alfieri Carmine. È nato a Saviano: quindi è concittadino del senatore Mensorio. È intuibile che il senatore Mensorio sia in qualità di medico chirurgo che in qualità di parlamentare sia molto conosciuto soprattutto dai propri concittadini. Non può quindi in alcun modo stupire se Alfieri Carmine sappia chi sia il senatore Mensorio, che lo abbia conosciuto negli anni giovanili, che lo abbia visto sui manifesti delle varie tornate elettorali affrontate dal parlamentare, sia per le candidature regionali, sia per quelle alla Camera dei Deputati, sia per il Senato: non potrà quindi altrettanto stupire se Alfieri Carmine è in grado di riconoscere in fotografia il suo più noto concittadino. Questo indizio perde, pertanto, di ogni significato.

Per quanto concerne la posizione che ci interessa, rileviamo che gli unici dati forniti da Carmine Alfieri che mai ha chiamato in correità il senatore Mensorio come associato alla camorra, neanche in qualità di mero partecipe, sono relativi alla conoscenza del rapporto di frequentazione con il Buglione e alle voci che all'Alfieri erano pervenute circa un interesse del senatore Mensorio ne «La Vigilante 2» dello stesso Buglione. Nulla di più riferisce Carmine Alfieri, che ricorda un unico incontro con il senatore Mensorio avvenuto - si badi bene - nel 1978 nel corso dell'inaugurazione dell'Hôtel Castelsandra ove intervennero alcune persone tra cui appunto il Consigliere regionale Carmine Mensorio. Su precisa domanda dell'inquirente in ordine all'appoggio elettorale dato al senatore Mensorio e dopo la lettura delle dichiarazioni rese da Pasquale Galasso, Carmine Alfieri dichiara: «.....devo dire effettivamente che la madre di Antonio Pannico detto Appiello è parente di mia madre, mentre con il Ninnone che di cognome fa Faccio non ho alcuna parentela. Si tratta di miei amici d'infanzia e persone molto per bene entrambi parenti legati a Mensorio. Tuttavia confermo che l'atteggiamento mio nei confronti del Mensorio è stato quello che ho riferito cioè di rispetto e non di interferenza con il suo elettorato.....». Sulle circostanze relative ai rapporti tra Buglione e l'Autorino da una parte ed il senatore

Mensorio dall'altra, l'Alfieri riferisce la circostanza di aver saputo dell'intervento di Autorino Geppino sui titolari della «Vigilante 2» (cioè Buglione Antonio e Caccavale Gennaro): «...questi entrarono in contrasto tra loro, ciò che rendeva difficile la gestione dell'istituto... ed uno dei due si rivolse al Geppino per favorire la pacificazione, per altro senza riuscirci essendo evidentemente quel contrasto insanabile». Pare al relatore che questa circostanza non può in alcun modo costituire grave indizio ai sensi dell'art. 416-bis, laddove emerge chiaramente che si trattò solo di un intervento occasionale e proprio il fatto che il contrasto rimase dopo l'intervento dell'Autorino non dimostra certo la partecipazione all'associazione camorristica, bensì il contrario.

Pasquale Galasso: è originario di Poggioreale, comune limitrofo a Saviano; anch'egli non poteva non conoscere prima il medico e poi il politico senatore Mensorio. Per i fini che qui ci interessano ricordiamo le seguenti affermazioni: «non sono a conoscenza di eventuali rapporti tra i titolari di detto istituto di vigilanza e l'onorevole Carmine Mensorio». Interrogato sui suoi rapporti personali riferisce: «Io personalmente conosco l'on.le Mensorio sin da quando frequentavo la facoltà di medicina dell'Università di Napoli. Ho avuto con lui sempre rapporti di grande cordialità e affettuosità, facilitati anche dal fatto che successivamente divenne suo segretario il dottor Annunziata di Terzigno che, pur non avendo mai "cresimato" (nonostante mi fossi impegnato a farlo su sua richiesta), ho sempre considerato mio compariello. A lui mi sono rivolto negli anni per segnalare al Mensorio i nominativi di giovani della mia zona e del salernitano da ammettere all'Isef ovvero a favorire negli esami». Aggiunge quindi il Galasso, nel periodo successivo dell'interrogatorio - non riportato nella relazione di maggioranza - la seguente affermazione che ci sembra emblematica per la valutazione dell'insussistenza degli indizi nella vicenda in esame: «A Mensorio sono sempre stato legato anche da stima reciproca e ciò sia perchè per lunghi anni mi sembrò diverso dagli uomini politici che avevo ormai imparato a cono-

scere, sia perchè ricordavo sempre la solidarietà manifestatami dopo la mia assoluzione nel processo per il duplice omicidio Bifulco-Rendina». In virtù delle circostanze emerse in ordine alla conoscenza risalente nella giovinezza e alle altre espressioni, in particolare quelle relative al fatto che il senatore Mensorio sarebbe stato un politico «diverso» dagli altri conosciuti, si ritiene che non si debba aggiungere altro al quadro di insieme che emerge con chiarezza dai passi riportati, che consentono di escludere in toto la sussistenza del vincolo criminoso ex art. 416-bis in capo al senatore Mensorio.

RIFLESSIONE CONCLUSIVA CIRCA L'INSUSSISTENZA DEI GRAVI INDIZI

Una riflessione conclusiva sulla vicenda in esame sotto il profilo delle connotazioni «territoriali» deve essere fatta.

Va evidenziato che i fatti si verificano in una zona del paese caratterizzata indubbiamente dal fenomeno della camorra e quindi da aggressività più forti che non in altri luoghi d'Italia. Come si è visto la diatriba commerciale e politica è profonda; vi sono sicuramente gravi dissidi economici e personali tra Buglione Antonio e lo zio Caccavale, le cui cause sono riferite in maniera esattamente contrastante. Buglione accusa lo zio di essere legato ad Autorino e afferma di essere stato vittima di plurimi attentati violenti per estrometterlo dalla società; lo zio Caccavale accusa il Buglione di averlo voluto estromettere.

Tutto ciò non può non far riflettere perchè se i metodi e i sistemi di contesa (incendi, minacce, tentati omicidi, ecc.) che si sono visti sono violenti, questo dipende sicuramente anche dal clima più generale che esiste nel «nolano». Con ciò si vuol significare che se quei metodi sono comuni e diffusi in alcune zone del paese ben può accadere che i sistemi aggressivi possano «toccare» il parlamentare amico di uno dei due contendenti. E poichè le armi più utilizzate sono la violenza o la calunnia potrebbe ac-

cadere (come pare avvenuto in questa vicenda) che prima si usino le armi e poi la calunnia.

Per il tipo di vicenda, il contesto territoriale, con le proprie caratteristiche quasi uniche per le connotazioni dei personaggi della vicenda (v. Caccavale; v. Punzo, già coinvolto in vicende di camorra; v. Napolitano, uomo di Carmine Alfieri tratto in arresto nel 1994, ecc.) gli accusatori non possono essere attendibili perchè «tutti» presentano degli interessi specifici o economici o politici e tutti hanno convenienza nel sostenere la propria tesi.

Trovare dove sta la verità è compito del magistrato. Difendere il parlamentare che viene aggredito da una delle due parti in contesa è compito del Senato.

Ci vuole infatti molto poco a coinvolgere un parlamentare in una vicenda privata in un contesto dove la faziosità e la partigianeria politico-economica è fortemente elevata; in una terra insomma «ad alto rischio». L'ipotesi che il senatore Mensorio, appoggiando la parte più debole nella vicenda, sia stato raggiunto dall'arma della calunnia insieme all'odiato Buglione, non può certo essere respinta *a priori*. Nessuno può pensare che la vicenda Caccavale/Buglione fatta di liti, minacce, estorsioni, incendi e tentati omicidi sia «unica», in un contesto di piena legalità, di libero mercato, di totale serenità. Ci troviamo invece in un territorio in cui, come è noto, i rapporti sono spesso improntati a conflitti di forza e di prepotenza. Allora, si chiede il relatore, in questi collegi, interessarsi ai problemi dell'elettorato e, quindi, di una parte dell'elettorato, non finisce per comportare automaticamente ed inevitabilmente l'inserimento in intrecci già esistenti? Qualunque parlamentare non può «rischiare» in queste zone, in ogni momento, di essere coinvolto, senza saperlo, in vicende di camorra?

Proprio per la «normalità» del problema, in virtù delle connotazioni territoriali del nolano in particolare, ma anche di altre parti della Campania e d'Italia, si ritiene il caso del senatore Mensorio non «eccezionale», ma anzi verificabile ordinariamente, per i parlamentari che si trovano a rappre-

sentare un certo tipo di elettorato. E anche per tale ragione - oltre all'insussistenza dei gravi indizi e alla mancanza di esigenze cautelari eccezionali - questo relatore ritiene doveroso da parte del Senato difendere i propri membri da eventuali aggressività localistiche, non consentendo che possa essere tratto in carcere un membro del Parlamento prima che sia fatta luce su torbide vicende ancora tutte da chiarire.

INSUSSISTENZA DELLE ESIGENZE DI ORDINE CAUTELARE PROSPETTATE DAL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Nei confronti del senatore Mensorio la prospettazione delle esigenze cautelari di cui ai commi 2 e 3, dell'art. 275 c.p.p. da parte del Giudice per le indagini preliminari ha indubbiamente presentato qualche difficoltà. Ci troviamo, infatti, di fronte ad una motivazione farraginosa, superficiale, inidonea e affaticata.

Nella domanda di autorizzazione all'emissione di misura cautelare della custodia in carcere (Doc. IV, n. 2) solo alla fine della seconda pagina si reperisce qualche accenno motivazionale con un mero rinvio all'ordinanza applicativa della misura cautelare del Giudice per le indagini preliminari.

Nella suddetta ordinanza, consistente in 93 pagine, solo in una paginetta (pag. 91) si fa riferimento alle esigenze cautelari che si danno praticamente per scontate ritenendo sussistenti i «gravi» indizi che, come ha illustrato questo relatore, non sussistono. L'unico riferimento specifico che viene fatto è relativo all'ipotesi di permanenza del vincolo associativo in data 25 luglio 1995 che, si legge nell'ordinanza, permarrebbe per l'attualità delle condotte degli indagati dimostrative del vincolo associativo «rinsaldatosi attorno ai capi latitanti: Marzio Sepe, Pasquale e Salvatore Russo....».

Premesso che nella vicenda in esame non è mai emerso un contatto tra il senatore Mensorio e Maurizio Sepe, Pasquale e Salvatore Russo, si sottolinea come la motivazione afferente la permanenza attuale

dell'associazione camorristica con il pieno inserimento del senatore Mensorio si presenti come mera ipotesi investigativa priva di qualunque tipo di riscontro.

In buona sostanza il Giudice per le indagini preliminari sembrerebbe affermare che il senatore Mensorio abbia fatto parte dell'associazione di Carmine Alfieri e Galasso Pasquale (nonostante l'arresto di costoro e la loro piena collaborazione - nonostante l'arresto di Autorino - nonostante l'attuale stato di detenzione di Buglione Antonio e di Gentile Stefano, mentre il Buglione Carlo è già stato scarcerato e ciò, ad avviso del relatore, è indice della debolezza dell'ipotesi associativa proposta dai magistrati) e oggi mantenga in vita un ruolo associativo con alcuni latitanti, per la verità del tutto sconosciuti all'indagine e alle carte pervenute alla Giunta. Ritiene questo relatore che detta motivazione sia infondata e solo apparente.

In considerazione degli aspetti processuali della vicenda così come esposti, il relatore vuole significare che lo stato di detenzione, nel caso in esame, non sarebbe giustificato per alcun cittadino a prescindere dall'aspetto particolare dovuto al titolo di parlamentare del senatore Mensorio, sia per l'insufficienza degli indizi, certo non gravi, sia in virtù della lettera dell'ultima parte del comma 3 dell'art. 275 c.p.p., che esclude la custodia cautelare quando «siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari».

Nel caso di specie i dati «acquisiti» sussistono: l'assenza del pericolo di fuga, in considerazione della costante presenza del senatore Mensorio che si è subito messo a disposizione dell'autorità giudiziaria sin dal momento in cui ha avuto notizia della richiesta di custodia cautelare, domandando di essere interrogato dai titolari dell'indagine; l'assenza del pericolo che egli commetta gravi delitti con uso di armi, o con altri mezzi di violenza, o diretti contro l'ordine costituzionale, essendo reati estranei alle contestazioni; l'assenza di pericolo concreto che egli commetta delitti di criminalità organizzata (ipotesi cui sembra riferirsi il Giudice per le indagini preliminari), in con-

siderazione del fatto che dagli atti si evince pienamente che il senatore Mensorio non ha mai avuto contatti con i latitanti Sepe Marzio, Russo Pasquale e Salvatore.

VALUTAZIONE DELLA PREVALENZA O MENO DELLE ESIGENZE TUTELATE ATTRAVERSO LA CUSTODIA CAUTELARE SULLE ESIGENZE DI GARANZIA DELLA FUNZIONE PARLAMENTARE AI SENSI DELL'ART. 68 DELLA COSTITUZIONE

L'articolo 68 della Carta costituzionale così come modificato in data 29 ottobre 1993 prevede che nessun membro del Parlamento possa essere «arrestato...», «.....o altrimenti privato della libertà personale...», «senza l'autorizzazione della Camera alla quale appartiene».

I precedenti sul punto sono già stati ricordati nella prima parte della relazione. Il Senato non ha mai concesso l'autorizzazione all'arresto e la Camera solo in pochi casi, come quelli degli onorevoli Negri e Saccucci.

Il criterio seguito dalla giurisprudenza parlamentare si fonda sulla valutazione del bilanciamento tra le esigenze dell'integrità dell'organo parlamentare e del libero esercizio delle funzioni da parte del senatore e le esigenze cautelari prospettate dalla magistratura.

Nel corso delle discussioni della Giunta numerosi senatori hanno espresso la loro contrarietà alla concessione dell'autorizzazione all'arresto, proprio in considerazione delle altissime funzioni del Parlamento che, nel caso della concessione, subirebbe un duplice *vulnus*, sia nell'integrità della propria composizione sia con riferimento al diritto del singolo parlamentare di esercitare le proprie funzioni in quanto eletto dal popolo.

Ritiene questo relatore che sottovalutare la gravità di questo problema per i più disparati motivi - qualche commissario ha esposto il timore che non concedendo l'autorizzazione si possa suscitare un impatto negativo nella pubblica opinione e perdere perciò in futuro il «potere» decisionale san-

cito dall'articolo 68 della Costituzione; altri hanno fatto riferimento al «ritorno d'immagine» che avrebbe avuto il Senato autorizzando l'arresto del senatore Mensorio! - sia frutto di una distorta interpretazione delle finalità che si pone la Carta costituzionale.

È opportuno ricordare l'assoluta necessità che gli organi rappresentativi godano di un'ampia indipendenza intesa non solo come autonomia nell'esercizio delle funzioni, ma anche come libera determinazione di questo esercizio.

Tale indipendenza viene salvaguardata anche con la previsione di un sistema di garanzie fra cui appunto l'impossibilità di aggredire la libertà del parlamentare. Ritenere secondario questo problema, a causa di motivazioni quali quelle sopra ricordate, vuol dire non aver compreso appieno il profondo significato di difesa della democrazia insito nell'articolo 68 della Costituzione.

La libertà del parlamentare deve intendersi soprattutto in senso psicologico ed essa verrebbe grandemente compressa ove nessun ostacolo vi fosse all'uso soggettivo, o distorto o politico della privazione della libertà fisica. È evidente che se l'articolo 68 della Costituzione venisse diversamente interpretato l'esercizio del mandato parlamentare potrebbe essere impedito in qualunque momento mediante la via giudiziaria, che deve, invece, trovare nella rigorosa valutazione del Parlamento l'arbitro supremo.

L'arresto di un membro del Parlamento, come si è detto, comporta il sacrificio di elevatissimi e primari diritti:

a) il diritto dell'elettore, da quel parlamentare rappresentato, di far valere le proprie esigenze in seno all'organo più rappresentativo della democrazia, il Parlamento. Questo diritto connaturato al nostro regime democratico è tanto più evidente attualmente, in presenza del primo Parlamento eletto con il sistema maggioritario. Il sistema elettorale applicato per la prima volta con le elezioni del 1994 è caratterizzato proprio dalla battaglia tra due o più parti e dalla vittoria di un solo candidato nel colle-

gio uninominale. Si ritiene, pertanto, che le nuove norme elettorali impongano un'interpretazione massimamente garantista dell'articolo 68 della Costituzione, essendo di tutta evidenza il rischio dell'eliminazione del rappresentante politico di un collegio attraverso l'attentato alla sua libertà perpetrato attraverso l'arma della calunnia, con l'utilizzo inconsapevole di giudici in buona fede. Diversamente operando, sono immaginabili scenari catastrofici, che si potrebbero venire a creare mediante il concerto criminoso di membri di qualche scellerata frangia politica che, bene architettando il concorso delle calunnie, potrebbe raggiungere l'obiettivo della eliminazione dell'avversario politico;

b) il diritto del Parlamento a operare in autonomia e serenità, ma soprattutto nella propria integrità. Proprio nell'attuale legislatura, in Senato si è verificato che, per la mancanza di una consistente maggioranza, anche solo per un voto si sono assunte decisioni di grande importanza: ciò dimostra come il venir meno di un rappresentante possa alterare completamente l'esito delle votazioni. Si ritiene pertanto che la tutela del libero esercizio delle funzioni dell'organo e la sua integrità siano un bene primario che va difeso proprio in ossequio al disposto dell'articolo 68 della Costituzione;

c) il diritto del parlamentare di agire in piena libertà senza trovarsi sotto la costante minaccia di un'aggressione politica che, come prima si è spiegato, potrebbe perpetrarsi attraverso giudici inconsapevoli che in buona fede possono ritenere di operare per il bene della collettività e non sanno di essere viceversa utilizzati.

Nel caso del senatore Mensorio veramente non si vede come questi diritti, espressione massima della democrazia, possano essere ritenuti soccombenti a fronte del giudizio di «pericolosità sociale», espresso dal Giudice per le indagini preliminari con le caratteristiche dianzi ricordate e cioè con un'assoluta mancanza di argomenti specifici e stringenti a sostegno della propria richiesta. Si sottolinea che la genericità della

motivazione addotta dal Giudice per le indagini preliminari, peraltro smentita dagli atti, non essendovi traccia alcuna non solo di rapporti associativi tra il senatore Mensorio e i collaboratori di giustizia, ma anche e soprattutto tra il parlamentare e quelli che vivono ancora in stato di latitanza (Russo-Sepe).

Infatti, per i motivi ampiamente illustrati, non ci troviamo affatto di fronte ad esigenze cautelari «eccezionali», tali da poter scegliere di privilegiarle in rapporto alle esigenze di tutela parlamentare.

Al contrario, trattasi di esigenze cautelari praticamente inesistenti o quanto meno «debolissime» che non possono essere valu-

tate in alcun caso con un giudizio di prevalenza.

Concludendo, il relatore sottopone all'Assemblea la decisione di numerosi membri della Giunta, che hanno ritenuto che le esigenze cautelari, indicate dal Giudice per le indagini preliminari nella «attualità» della condotta associativa, non abbiano quel carattere di «eccezionalità», necessario per prevalere sulle esigenze dell'integrità dell'organo parlamentare e del libero esercizio delle funzioni da parte del senatore, chiedendo, di conseguenza, che il Senato non conceda l'autorizzazione all'emissione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti del senatore Mensorio.

SILIQINI, *relatore*